

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/322 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2016

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza relativamente al requisito di copertura della liquidità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 415, paragrafo 3, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione ⁽²⁾ specifica le modalità in base alle quali gli enti sono tenuti a segnalare, in generale, le informazioni pertinenti in merito all'osservanza dei requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 e, in particolare, le disposizioni relative al requisito di copertura della liquidità espresso come coefficiente. Dato che il quadro normativo in materia di coefficiente di copertura della liquidità istituito dal regolamento (UE) n. 575/2013 è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione ⁽³⁾, il regolamento (UE) n. 680/2014 dovrebbe essere aggiornato di conseguenza per rispecchiare le modifiche del quadro normativo in materia di requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi. Gli aggiornamenti riflettono, tra l'altro, la mutata natura della segnalazione del coefficiente di copertura della liquidità, che, da semplice strumento di monitoraggio nel periodo precedente l'adozione del regolamento (UE) 2015/61 e di raccolta dati ai fini dell'elaborazione di quest'ultimo, è diventato un vero e proprio strumento di controllo prudenziale dopo l'adozione del regolamento.
- (2) Il regolamento (UE) n. 680/2014 dovrebbe inoltre essere aggiornato per precisare ulteriormente le istruzioni e le definizioni utilizzate per le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e per correggere i refusi, riferimenti errati e incoerenze di formattazione evidenziati nel corso dell'applicazione.
- (3) Dato che il regolamento delegato (UE) 2015/61 specifica il requisito di copertura della liquidità solo per gli enti creditizi, le disposizioni del regolamento (UE) n. 680/2014 in materia di coefficiente di copertura della liquidità continuano ad applicarsi a tutti gli altri enti, ad eccezione degli enti creditizi.
- (4) È necessario elaborare nuovi modelli e relative nuove istruzioni per gli enti creditizi, date le caratteristiche del requisito di copertura della liquidità nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, il quale migliora

⁽¹⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

